

22_46_1_DGR_1644_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 4 novembre 2022, n. 1644

Ratifica Accordo con associazioni di categoria delle farmacie convenzionate per la somministrazione di vaccini anti COVID-19, anti influenzali e test diagnostici per SARS-COV-2.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- l'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art.1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e s.m.i in relazione al rapporto tra Servizio Sanitario Nazionale e farmacie pubbliche e private;
- l'art. 2, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 371 dell'8 luglio 1998 (Regolamento recante norme concernenti l'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le Farmacie pubbliche e private), che prevede l'individuazione, attraverso Accordi regionali, di modalità differenziate di erogazione delle prestazioni nonché di svolgimento di una pluralità di servizi resi al cittadino finalizzati al miglioramento dell'assistenza;
- il decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 (Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma dell'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69) e s.m.i., che in attuazione dell'art. 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69 definisce nuovi compiti e funzioni assistenziali delle farmacie pubbliche e private convenzionate (c.d. "farmacia dei servizi") e i successivi provvedimenti ministeriali attuativi (DM 16 dicembre 2010, DM 8 luglio 2011 e DM 11 dicembre 2012) che individuano i limiti e le condizioni di applicazione in farmacia dei nuovi servizi erogati;

VISTO il D.P.C.M. 12 gennaio 2017, recante "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502", il quale all'art. 8, in tema di assistenza farmaceutica erogata attraverso le farmacie convenzionate, prevede, tra l'altro, che "Attraverso le medesime farmacie sono inoltre assicurati i nuovi servizi individuati dai decreti legislativi adottati ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, nel rispetto di quanto previsto dai piani regionali socio - sanitari e nei limiti delle risorse rese disponibili in attuazione del citato art. 11, comma 1, lettera e)";

PRESO ATTO che la legge 30 dicembre 2020 n. 178 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023", all'art. 1, comma 471, così come sostituito dall'art. 20, comma 2, lett. h) del DL 22 marzo 2021, n. 41 (DL "Sostegni") disciplina la somministrazione di vaccini contro il SARS-CoV-2 nelle farmacie aperte al pubblico da parte dei farmacisti, opportunamente formati, subordinatamente alla stipula di specifici accordi con le organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie, sentito il competente ordine professionale;

VISTO il Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, approvato con decreto del Ministero della Salute del 12 marzo 2021 e costituito dal documento recante "Elementi di preparazione della strategia vaccinale", di cui al decreto 2 gennaio 2021, nonché dal documento recante "Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti SARS-CoV-2" del 10 marzo 2021;

DATO ATTO che le Farmacie convenzionate sono parte integrante del Servizio sanitario nazionale, presidi sanitari di rilievo che, in un'ottica di prossimità e nell'ambito della Farmacia dei servizi, ai sensi del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, propongono al cittadino, tramite approcci proattivi, l'adesione a servizi di assistenza sanitaria rivolti alla cronicità ed alla prevenzione e pertanto possono ricoprire un ruolo determinante nel rafforzamento dell'offerta vaccinale;

VISTO l'Accordo Quadro sottoscritto in data 29 marzo 2021 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome e Federfarma e Assofarm in attuazione del succitato articolo 1, comma 471, della Legge di Bilancio 2021, come modificato dall'articolo 20 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, che definisce la cornice nazionale e le modalità per il coinvolgimento, su base volontaria, dei farmacisti nella campagna di vaccinazione nazionale anti SARS-CoV-2, la cui validità è stata prorogata al 31.12.2022 ai sensi dell'art. 12 del DL 221/2021 recante "Proroga delle disposizioni in materia di somministrazione dei vaccini in farmacia", convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, L. 18 febbraio 2022, n. 11;

PRESO ATTO che in data 23 dicembre 2021 è stata approvata la DGR 1967/2021 recante "L 178/2020, art. 1, comma 471. Recepimento Accordo quadro nazionale per la somministrazione di vaccini anti SARS-CoV-2 presso le farmacie convenzionate e ratifica Accordo tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Associazioni di categoria delle farmacie convenzionate per la somministrazione di vaccini anti

SARS-CoV-2, sottoscritto in data 21.12.2021”;

CONSIDERATO che la persistenza del fenomeno pandemico SARS-CoV-2 rende ancora necessario implementare le attività delle farmacie territoriali per l'esecuzione dei vaccini anti SARS-CoV-2, dei vaccini antiinfluenzali, nonché per l'esecuzione dei test diagnostici volti al rilevamento dei casi di infezione da SARS CoV-2;

VISTO altresì il Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 28 luglio 2022 tra il Governo le Regioni e le Province Autonome, Federfarma, Assofarm e Farmacieunite per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini anti-COVID19, dei vaccini anti-influenzali e per la somministrazione dei test diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo, in attuazione dell'art.2, comma 8-bis, del decreto legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n.52, che introduce - all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 - la lettera e-quater, ai sensi della quale “la somministrazione, con oneri a carico degli assistiti, presso le farmacie, da parte di farmacisti opportunamente formati a seguito del superamento di specifico corso abilitante e di successivi aggiornamenti annuali, organizzati dall'Istituto superiore di sanità, di vaccini anti SARS-CoV-2 e di vaccini antiinfluenzali nei confronti dei soggetti di età non inferiore a diciotto anni, previa presentazione di documentazione comprovante la pregressa somministrazione di analoga tipologia di vaccini, nonché l'effettuazione di test diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo, da effettuare in aree, locali o strutture, anche esterne, dotate di apprestamenti idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza. Le aree, i locali o le strutture esterne alla farmacia devono essere compresi nella circoscrizione farmaceutica prevista nella pianta organica di pertinenza della farmacia stessa”;

ATTESO che il suddetto Protocollo d'intesa definisce la cornice nazionale e le modalità per il coinvolgimento, su base volontaria, dei farmacisti nelle vaccinazioni anti-Covid-19 e antiinfluenzali, nonché nell'esecuzione dei test diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera e-quater, del decreto legislativo n. 15 del 2009, e successive modificazioni;

PRECISATO che il sopracitato Protocollo d'intesa prevede altresì che le regioni, nell'ambito del Servizio sanitario regionale, possono stabilire - in accordo con quanto disciplinato nel Protocollo medesimo - le modalità, i termini e le condizioni, anche di natura economica, per l'esecuzione da parte delle farmacie pubbliche e private dei servizi sanitari in esso declinati, mediante la stipula di appositi accordi con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative;

RICHIAMATI:

- la DGR n. 457 del 01 aprile 2022 con la quale è stato ratificato l'Aggiornamento del protocollo per l'esecuzione di test antigenico rapido in farmacia per la sorveglianza COVID-19, che aggiornava con modificazioni il Protocollo approvato dalla delibera giuntale n.188/2021, al fine di adeguare i contenuti e la durata del precedente Protocollo alle disposizioni nazionali all'epoca intervenute;

- Il decreto n. 12273/GRFVG dd. 09/09/2022 del Direttore centrale, con cui è stato istituito il Gruppo tecnico di cui alla DGR n. 1967/2021 le cui funzioni sono quelle previste al punto 10 dell'Accordo tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Associazioni di categoria delle farmacie convenzionate per la somministrazione di vaccini anti SARS-CoV-2, sottoscritto in data 21.12.2021 e allegato alla predetta DGR, nelle more del recepimento del Protocollo d'Intesa sottoscritto in attuazione dell'art.2, comma 8-bis, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 e del conseguente rinnovo dell'Accordo regionale;

RITENUTO pertanto di recepire, al fine di consentire l'avvio della somministrazione dei vaccini anti SARS-CoV-2 e antiinfluenzali presso le farmacie, il protocollo nazionale precedentemente citato che si allega al presente atto sub lettera A quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

CONSIDERATO che le farmacie hanno confermato la propria disponibilità ad effettuare la somministrazione dei vaccini anti-COVID-19 in farmacia, chiedendo nel contempo l'aggiornamento e l'integrazione dell'Accordo regionale, sottoscritto in data 21 dicembre 2021, con particolare riferimento alla vaccinazione antiinfluenzale;

PRESO ATTO che in data 31/10/2022 la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in persona dell'Assessore pro tempore alla Salute, politiche sociali e disabilità, dott. Riccardo Riccardi, e le associazioni di categoria nelle persone del dott. Luca Degrassi in qualità di Presidente pro tempore di Federfarma Friuli Venezia Giulia, e la dott.ssa Alessandra Forgiarini, in qualità di Delegato pro tempore per il Friuli Venezia Giulia di Assofarm e Farmacieunite, hanno sottoscritto l'Accordo tra la regione autonoma Friuli Venezia Giulia e le associazioni di categoria delle farmacie convenzionate per la somministrazione di vaccini anti sars-cov-2, anti influenzali e di test diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo” che si allega al presente atto sub lettera B, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

RILEVATO che l'Accordo in parola disciplina tutte le fasi in cui si articola la vaccinazione anti SARS-CoV-2 e antiinfluenzale, nonché l'effettuazione di test diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo presso le farmacie pubbliche e private con-

venzionate con il SSR che, a titolo volontario, aderiscono alla campagna vaccinale, a norma dell'articolo 1, comma 471, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021), come sostituito dall'art. 20, comma 2, lett. h), del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 con l'obiettivo di rafforzare l'offerta vaccinale sul territorio regionale, e che lo stesso prevede tra l'altro che:

- le farmacie aderiscono su base volontaria alla possibilità di somministrare i vaccini anti SARS-CoV-2 e antinfluenzali presso le proprie sedi, dandone comunicazione secondo i termini e le condizioni indicati nell' Allegato 1 all'Accordo (punto 1.2. dell'Accordo) e in conformità al sopracitato Protocollo d'intesa del 28 luglio 2022;
- l'approvvigionamento e la fornitura alle farmacie pubbliche e private convenzionate delle dosi di vaccino avverrà secondo le modalità previste al punto 1.4. dell'Accordo Quadro;
- il servizio di somministrazione dei vaccini anti SARS-CoV-2 presso le farmacie è erogato nel rispetto delle misure di sicurezza indicate nell' Accordo Quadro (punto 1.5. dell'Accordo);
- in applicazione di quanto previsto dal su citato Accordo Quadro, alla farmacia aderente all'accordo viene riconosciuta per l'atto professionale del singolo incolo vaccinale una remunerazione pari a euro 6,16 (sei/16), a cui si aggiungono ulteriori euro 3,84 (tre/84), per le prestazioni di servizio strettamente connesse, che includono tutti gli adempimenti amministrativi, la prenotazione della seduta vaccinale, la registrazione dei dati delle vaccinazioni effettuate dalla farmacia stessa, la distribuzione in modalità "per conto" dei vaccini, la messa a disposizione dei DPI e del materiale necessario alla somministrazione; la somma riconosciuta alle farmacie per la somministrazione di un singolo incolo vaccinale è quindi stabilita in complessivi euro 10,00 (dieci/00), più eventuale aliquota IVA vigente; alle farmacie che non aderiscono all'attività di somministrazione dei vaccini ovvero che prenotano per altra farmacia che eseguirà l'incolo, per la prenotazione della sola seduta vaccinale si applica quanto stabilito dal capitolo III "Attività di sportello CUP" dell'Accordo quadro regionale sulla distribuzione per conto dei medicinali, sulla revisione dei prezzi massimi di rimborso degli ausili e dei dispositivi di assistenza integrativa per diabetici e sui servizi erogati dalle farmacie convenzionate pubbliche e private", allegato 1 della DGR 12/2018.
- In caso di vaccinazione anti-influenzale a soggetti non eleggibili, sono a carico di questi ultimi sia il compenso per l'incolo, pari a 6,16 euro, più eventuale aliquota IVA vigente, che il prezzo al pubblico di acquisto del vaccino;
- sia esperita una fase di avviamento, che coinvolga un gruppo pilota di farmacie distribuite uniformemente sul territorio per ciascuna Azienda sanitaria, che consenta la messa a punto di un Protocollo Operativo, che disciplini gli aspetti tecnici e operativi dell'Accordo, da parte di un Gruppo Tecnico istituito secondo quanto previsto e con le finalità descritte al punto 10 dell'Accordo;
- le farmacie aderiscono su base volontaria alla possibilità di somministrare i test diagnostici che prevedono il prelievamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo secondo i termini e le condizioni indicati nell'Allegato 1 all'Accordo (punto 2.2. dell'Accordo), e in conformità al sopracitato Protocollo d'Intesa del 28 luglio 2022;
- il servizio di somministrazione dei test diagnostici presso le farmacie è erogato nel rispetto delle misure di sicurezza indicate nell'accordo quadro (punto 2.4. dell'Accordo);
- in applicazione di quanto previsto dal su citato Accordo Quadro, alla farmacia aderente all'accordo viene riconosciuta per l'atto professionale di somministrazione del singolo test diagnostico per la rilevazione dell'antigene di SARS-CoV-2 un prezzo, comprensivo di tutto il materiale di consumo idoneo per l'effettuazione dei test e della prestazione da parte del personale sanitario dedicato, non superiore a euro 15,00 (quindici virgola zero zero) a carico dell'assistito, fatte salve eventuali misure regionali di abbattimento della suddetta quota;
- la validità dell'Accordo è da ritenersi aderente a quella del Protocollo d'Intesa del 28/07/2022 e prorogabile in funzione all'eventuale proroga dell'Accordo medesimo, come stabilito nelle Disposizioni Finali dell'accordo.

EVIDENZIATO che i contenuti dell'accordo in parola sono suscettibili di integrazione attraverso indicazioni di dettaglio;

RILEVATO che la Direzione Centrale Salute, politiche sociali e disabilità in relazione alle funzioni attribuite è il soggetto idoneo a fornire le indicazioni operative che dovessero rendersi necessarie per dare attuazione alla presente deliberazione sia nei confronti delle farmacie aderenti alla campagna vaccinale sia nei riguardi delle aziende sanitarie per quanto concerne l'individuazione di aspetti di dettaglio delle modalità esecutive di attuazione degli adempimenti loro intestati nell'accordo quadro regionale;

RITENUTO di prevedere che le AS/ASU procedano agli adempimenti derivanti dall'Accordo nel rispetto delle disposizioni in esso contenute e delle indicazioni che saranno definite dalla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità;

RILEVATO che il contenuto dell'Accordo allegato al presente atto sub lettera B, unitamente ai suoi allegati, è condivisibile e coerente con le linee di programmazione del SSR, in particolare con la DGR n. 321 del 11 marzo 2022;

DATO ATTO che gli oneri derivanti dalla presente deliberazione fanno carico ai bilanci degli Enti del

Servizio sanitario regionale, a carico delle risorse assegnate per lo svolgimento delle funzioni del Servizio Sanitario Regionale, a valere sulla missione n. 13 (Tutela della salute) programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA), titolo n. 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, in conformità agli atti di programmazione annuale;

VISTO infine, il decreto legislativo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), come modificato e integrato dal decreto legislativo n. 101/2018);

TUTTO CIO' PREMESSO,

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alla salute, politiche sociali e disabilità, all'unanimità,

DELIBERA

- 1.** di recepire, al fine di consentire l'avvio della somministrazione dei vaccini anti SARS-CoV-2 e antinfluenzali presso le farmacie, il Protocollo d'Intesa nazionale citato in premessa, che si allega al presente atto sub lettera A quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2.** di ratificare l'Accordo tra la regione autonoma Friuli Venezia Giulia e le associazioni di categoria delle farmacie convenzionate per la somministrazione di vaccini anti SARS-CoV-2, antinfluenzali e di test diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo, allegato al presente atto sub lettera B, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, unitamente ai suoi allegati sottoscritto in data 31/10/2022, dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia nella persona dell'Assessore pro tempore alla Salute, Politiche Sociali e Disabilità, dal Presidente pro tempore di Federfarma Friuli Venezia Giulia e dal delegato pro tempore per il Friuli Venezia Giulia di Assofarm/Farmacieunite;
- 3.** di incaricare la Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità di fornire le indicazioni operative che dovessero rendersi necessarie per dare attuazione alla presente deliberazione, nonché di effettuare una eventuale revisione concertata dell'Accordo, qualora necessaria a seguito di ulteriori norme /disposizioni regionali e/o nazionali che dovessero intervenire nel merito;
- 4.** di stabilire che le AS/ASU procedano agli adempimenti derivanti dall'Accordo nel rispetto delle disposizioni in esso contenute e delle indicazioni che saranno definite dalla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità;
- 5.** di dare atto che gli oneri derivanti dalla presente deliberazione fanno carico ai bilanci degli Enti del Servizio sanitario regionale, a carico delle risorse assegnate per lo svolgimento delle funzioni del Servizio Sanitario Regionale, a valere sulla missione n. 13 (Tutela della salute) programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA), titolo n. 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, in conformità agli atti di programmazione annuale;
- 6.** la presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: FEDRIGA

IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA